

**Oggetto: AFFIDO INCARICO AL DOTT. ING. VITTORINO BETTI DELLO STUDIO DI INGEGNERIA BETTI & VIALLI DI TRENTO (TN), DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI IMPIANTI IDROELETTRICI A CASCATA A SERVIZIO DELLE MALGHE STABOLONE DI SOPRA E STABOLONE DI SOTTO IN C.C. DAONE.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende provvedere alla riqualificazione funzionale della Malga Stabolone di Sopra mediante la ristrutturazione dell'attuale casina con riorganizzazione dei vari spazi, la ristrutturazione dell'attuale stallone con riorganizzazione dei vari spazi e creazione di un nuovo locale "silter", la ristrutturazione dell'attuale "casera" con cambio di destinazione in rifugio e/o bivacco, la ristrutturazione della porcilaia e l'esecuzione di sistemazioni esterne varie;

Per tale motivo con deliberazione n. 56 del 29.09.2014 la Giunta Comunale di Praso aveva dato incarico all'arch. MANUELA BALDRACCHI di Trento (TN), della redazione del progetto preliminare e definitivo relativo all'intervento di riqualificazione funzionale della Malga Stabolone, alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 2353 del 11.09.2014 e prot. n. 2535 del 29.09.2014, il quale è stato consegnato, sono state rischieste le varie autorizzazioni ed ora è in fase di approvazione;

Considerato però che Malga Stabolone è posta in una zona non servita dalla rete elettrica ed il piccolo impianto fotovoltaico esistente potrebbe non essere in grado di garantire il funzionamento dell'intera malga e delle nuove strutture;

Valutata inizialmente la possibilità di realizzare un mini impianto di produzione dell'energia elettrica utilizzando l'acquedotto esistente a servizio della Malga Stabolone che deriva dal Rio Valbona ad una quota di circa 200 ml superiore, con deliberazione n. 80 di data 22.12.2014 la Giunta Comunale di Praso aveva conferito allo Studio di ingegneria Betti e Vialli di Trento, la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, relativo ai lavori di realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico a servizio di malga Stabolone, alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 3367 del 17/12/2014 e verso un importo di € 4.503,42.= + Cassa Previdenza 4% (€ 180,14.=) + IVA 22% (€ 1.030,38.=), per complessivi € 5.713,94.=;

Ricordato che con deliberazione della Giunta Comunale di Praso n. 37 di data 05/06/2013 era stato conferito al dott. Ing. Franco Panelatti con Studio in Praso, l'incarico per la redazione di un progetto di potenziamento e miglioramento dell'impianto idroelettrico di Malga Stabolone di Sotto, in modo da ottimizzare la concessione idroelettrica entro gli 8 l/s secondo le modalità e condizioni contenute nel presente provvedimento e nel preventivo di parcella di data 06.05.2013, prot. n. 1556, dietro corresponsione dell'importo complessivo quantificato in presunte € 3.523,52.= (oneri fiscali inclusi);

Preso atto che tale incarico all'ing. Panelatti è di fatto stato sospeso con determinazione n. 82 di data 10/09/2013 a causa della mancanza dei dati necessari per adempiere al proprio incarico.

Valutata nuovamente la situazione e considerata la possibilità di realizzare un sistema con una serie di impianti idroelettrici a servizio di entrambe le Malghe di Stabolone di Sopra e Stabolone di Sotto;

Considerato che il dott. Ing. Franco Panelatti ha comunicato per le vie brevi all'Amministrazione la propria disponibilità alla rinuncia all'incarico conferito con deliberazione n. 37 di data 05/06/2013 senza richiedere alcun compenso;

Avendo l'Amministrazione preso i relativi contatti con lo Studio di ingegneria Betti e Vialli di Trento, per valutare la soluzione economicamente più vantaggiosa ed impiantisticamente più funzionale per risolvere il problema della produzione di energia elettrica per le due Malghe di Stabolone;

Essendo necessario provvedere i tempi brevi alla redazione di un nuovo progetto dei due impianti idroelettrici a cascata, con rifacimento delle relative condotte di alimentazione, al fine di poter richiedere tutte le varie autorizzazioni ed i relativi finanziamenti;

Ravvisata l'opportunità, di affidare tale incarico, ricorrendo alla nomina di un tecnico qualificato e rilevato che il ricorso all'apporto di professionisti esterni è reso obbligatorio da:

- i numerosi impegni del personale dell'Area tecnica comunale, già occupato in altri compiti e quindi impossibilitato ad operare in modo diretto non essendo nemmeno dotato dell'attrezzatura idonea e necessaria;
- la specificità degli incarichi che richiedono, oltre ad una pratica costante, anche approfonditi aggiornamenti e competenze specifiche nonché una dedizione quasi esclusiva da parte dei tecnici preposti;

- in materia di affidamento di incarichi professionali le disposizioni normative applicabili in Provincia di Trento e precisamente la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (articolo 20) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 12 maggio 2012, n. 9-84/Leg. devono essere integrate con quanto previsto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modifiche nella L. 4 agosto 2006, n. 248, che ha disposto l'eliminazione dei minimi tariffari per i professionisti;

Sottolineato che il rapporto intercorrente tra enti committenti e liberi professionisti destinatari dell'incarico deve reggersi, per natura e garanzia di risultati, su uno specifico rapporto di fiducia basato su una verifica dell'adeguatezza delle strutture tecniche e professionali dello Studio, tenendo anche conto dei precedenti lavori svolti.

Preso atto della disponibilità offerta dallo Studio di ingegneria Betti e Viali di Trento, per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, ai lavori di realizzazione di un serie dei impianti idroelettrici a servizio di entrambe le Malghe di Stabolone di Sopra e Stabolone di Sotto;

Richiamato l'art. 9 del regolamento di attuazione della L.P. 10.09.1993, n. 26, approvato con D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg., il quale stabilisce che, nelle ipotesi di incarichi in cui l'importo stimato di parcella non ecceda i 100.000.= ECU, l'Amministrazione committente possa procedere all'affidamento diretto ad un professionista.

Visto il preventivo di parcella relativo all'incarico in argomento pervenuto in data 18.08.2015 al prot. n. 5919, dall'ing. Vittorino Betti dello Studio di ingegneria Betti e Viali di Trento (TN), che prevede per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo un importo di € 20.183,77.= (già scontato del 30% e comprensivo delle spese) + Cassa Previdenza 4% (€ 807,35.=) + IVA 22% (€ 4.618,05.=), per complessivi € 25.609,17.= sulla base di un importo stimato dei lavori di circa 250.000,00 Euro divisi in varie categorie;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento al su citato professionista dell'incarico in argomento.

Visti gli articoli 8 e 9 del D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg. e ss.mm., così come modificati con D.P.P. 22.07.2009, n. 15-17/Leg., ai sensi dei quali per gli affidamenti di incarichi professionali di importo inferiore ad € 46.000,00.= al netto degli oneri fiscali è possibile il ricorso alla trattativa diretta. Per la determinazione del valore stimato della prestazione, ai fini dell'individuazione delle modalità di affidamento, viene specificato che gli incarichi relativi alle diverse specializzazioni esistenti sono considerati distintamente in base al valore di ciascuno di essi;

Considerato che l'art. 20 (Affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche) comma 12 della L.P. 26/93 e s.m. prevede che per affidamenti di importo inferiore ad €. 26.000,00.= si prescinde dalla stipula delle convenzioni, redatte sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta provinciale, con la presente deliberazione si provvede a formalizzare l'incarico di cui in oggetto, nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 17 del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, con l'accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione al presente provvedimento;

Considerato che, ai fini dell'incarico è necessario:

- a) verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 39-quinquies della LP 23/90 ss.mm., con la conseguenza che l'affido è possibile per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità qualora non presente o comunque non disponibile all'interno dell'amministrazione;
  - b) acquisire la documentazione comprovante: l'esperienza maturata, anche attraverso la produzione di specifiche relazioni riferite all'incarico da affidare; l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, se necessaria; l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 39 novies; la proposta di corrispettivo;
- accertato che:
- non sussistono situazioni note all'amministrazione in ordine all'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 39-novies LP 23/90;
  - il possesso degli ulteriori requisiti (capacità a contrattare, iscrizione all'albo professionale) sarà accertata con dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato al momento dell'incarico;
  - il corrispettivo proposto è da ritenersi congruo ed adeguato in relazione alla complessità delle problematiche e delle conseguenti responsabilità assunte con l'incarico;
  - l'assolvimento degli obblighi di pubblicità dell'incarico potrà essere assolta mediante l'inserimento del nominativo del professionista in apposito elenco da pubblicare;

Sottolineato che le clausole essenziali per la prestazione dell'incarico sono le seguenti:

1. il professionista si deve impegnare a consegnare all'Amministrazione comunale la documentazione richiesta di cui all'oggetto entro le tempistiche sotto riportate;
2. qualora il Professionista non rispetti il termine sopra previsto sarà applicata nei confronti del medesimo una penale pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso; l'amministrazione potrà recedere nel caso previsto dall'articolo 2237 del codice civile;

3. il compenso pattuito è corrisposto in un'unica soluzione dall'Amministrazione comunale al Professionista entro 60 giorni dalla presentazione della fattura ad avvenuta consegna della prestazione richiesta; vista la disponibilità all'intervento 2.01.08.06 (capitolo 9435) del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, che presenta adeguata disponibilità;
- dato atto che:
- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
  - ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L e dell'articolo 19 comma 1 del D.P.Reg. 28.05.1999 n. 4/L, come modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005 n. 4/L, sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile dell'Ufficio Finanziario ha espresso parere di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria;
- vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m. e i. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg.;
- visti gli artt. 20 L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. ed 8 e 9 del relativo Regolamento di attuazione – D.P.G.P. n. 12 – 10/leg. dd. 30.09.1994;
- ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1. di disporre per quanto meglio espresso in premessa, la revoca degli incarichi affidati con deliberazione della Giunta Comunale di Praso n. 37 di data 05/06/2013 al dott. Ing. Franco Panelatti con studio in Praso e con deliberazione sempre della Giunta Comunale di Praso n. 80 di data 22.12.2014 allo Studio di ingegneria Betti e Vialli di Trento, senza che ciò comporti alcun onere a carico dell'Amministrazione;
2. di affidare, per quanto meglio espresso in premessa, al dott. Ing. Vittorino Betti dello Studio di ingegneria Betti e Vialli di Trento (TN), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia Autonoma di Trento al n. 1186, l'incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo alla "Realizzazione di un sistema di impianti idroelettrici a cascata a servizio delle malghe stabolone di sopra e stabolone di sotto in c.c. Daone", secondo quanto indicato nel preventivo di parcella giunto al prot. comunale n. 5919 in data 18.08.2015, verso un importo complessivo di € 25.609,17.= (di cui € 20.183,77.= di imponibile (già scontato del 30% e comprensivo delle spese) + Cassa Previdenza 4% - € 807,35 - + IVA 22% - € 4.618,05 - ) per sulla base di un importo stimato dei lavori di circa 250.000,00 Euro divisi in varie categorie;
3. di stipulare il contratto in forma di scrittura privata con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, alle condizioni di seguito riportate:
  - a) Il progetto preliminare di cui al punto 1, deve essere consegnato dal Professionista al Comune in numero di 2 copie cartacee entro 30 giorni dalla stipulazione della sottoscrizione della presente. Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, di cui al comma 1), sarà applicata dall'Amministrazione, nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, un penale pari all'1 per mille che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 3 (tre); in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito.
  - b) Il progetto definitivo di cui al punto 1, dovrà essere consegnato dal Professionista al Comune in numero di copie cartacee sufficienti all'ottenimento di tutte le autorizzazioni oltre che di copia informatizzata, entro 45 giorni dalla stipulazione della sottoscrizione della presente. Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, di cui al comma 1), sarà applicata dall'Amministrazione, nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, un penale pari all'1 per mille che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 3 (tre); in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito.
  - c) Il progetto esecutivo di cui al punto 1, dovrà essere consegnato dal Professionista al Comune in numero di 3 copie cartacee oltre che di copia informatizzata entro i 30 giorni successivi dalla data di approvazione del progetto definitivo. Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, di cui al comma 1), sarà applicata dall'Amministrazione, nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, un penale pari all'1 per mille che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 3 (tre); in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito.
  - d) Per motivi validi e giustificati, il Comune, può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista allo stesso Comune, prima della scadenza del termine fissato.
  - e) Il pagamento del saldo del compenso, ad avvenuta verifica da parte del Servizio di merito della correttezza della prestazione mediante attestazione del Responsabile del servizio stesso.

- f) il professionista si impegna a rispettare il codice di comportamento adottato da questa amministrazione per i pubblici dipendenti;
  - a) il termine per la liquidazione è pari a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo comunale e contestuale consegna al comune del D.U.R.C. od equivalente certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa etc., da richiedersi a cura del professionista presso la Cassa di previdenza ed assistenza cui è iscritto;
  - b) tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione delle seguenti modalità e condizioni di affidamento, sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile dell'Ufficio di merito ed il professionista. Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra, si ricorrerà all'autorità giudiziaria;
- 4. di imputare la spesa complessiva di € 25.609,17.= derivante dal presente provvedimento all'intervento 2.01.08.06 (capitolo 9435), del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario in corso, che presenta adeguata disponibilità;
  - 5. di dare atto che il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG. Z5D16126A3. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori;
  - 6. di dare atto trattandosi di incarico per un importo inferiore a euro 26.000,00.= al netto di oneri fiscali e previdenziali, il presente provvedimento costituisce a tutti gli effetti contratto, nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 17 del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, con l'accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione del medesimo provvedimento;
  - 7. di comunicare il seguente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi di quanto stabilito dall'art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- a) Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L;
  - b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199;
  - c) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 06.12.0971 n. 1034 e s.m. e i.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

S.Z.